

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 4 del 06/03/2002 - rif.

Determinazione n. 4 del 06/03/2002 - rif. legge 109/94 Articoli 37bis - Codici 37/bis.2

A base della gara di cui all'art.37 quater, co.1, lett.a), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m. deve essere posto il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella misura prevista dal piano economico-finanziario presentato dal promotore medesimo, il quale, come documento a se stante, resta riservato, e deve essere consentito l'accesso a tale documentazione a tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla gara. È consentito al promotore procedere alla modifica della compagine sociale sino all'inizio della procedura negoziata con i soggetti (o con il soggetto) selezionati nella gara preliminare.

Determinazione n. 4 del 06/03/2002 - rif. legge 109/94 Articoli 37bis - Codici 37/bis.1

L'utilizzo del meccanismo della cosiddetta "finanza di progetto" è consentito ai soggetti che operano nei settori speciali dell'acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni sia nel caso di applicazione da parte degli stessi della normativa di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m. sia nel caso di applicazione della normativa di cui al decreto legislativo 158/1995 e ciò anche per singoli segmenti del "ciclo integrale delle acque".